



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 – CAP 02049
tel. 0765/62004 – fax 0765/62012
e-mail : protocollo@comune.torriinsabina.ri.it

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 19 del 28.01.2026

OGGETTO : Parificazione del conto del tesoriere - esercizio finanziario 2025

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 28.01.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Simone MARCHEGIANI)

EMESSI MANDATI : n. del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li _____ 28.01.2026 _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028; **VISTA** la deliberazione di G.C. n. 47 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato PEG anno 2026 ed assegnazione delle risorse ai responsabili;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 5710 del 31.12.2025 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

PREMESSO che l'art.139, del D.lgs n.174/2016 (Codice di giustizia contabile) dispone:

- Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza;
- l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente;

TENUTO CONTO che il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), con specifico riferimento agli enti locali, stabilisce che:

- il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti (art. 93, co. 2);
- salvo che la Corte dei conti non lo richieda, gli agenti contabili non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto (art. 226);

RICHIAMATO il punto 4.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2aD.lgs.n.118/2011), per il quale gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere;

CONSIDERATO che in questo ente non sono presenti persone fisiche o giuridiche che - per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro già in atto con l' ente - sono preposte allo svolgimento ed alla cura delle operazioni contabili previste e regolate dalle speciali norme di contabilità dell'ente, sulla base dei principi generali della materia, e che per tanto non è previsto il Servizio di Economato (art.153 c.7 del TUEL) per la gestione della cassa per le spese degli Uffici comunali di non rilevante ammontare.

CONSIDERATO che tra le attività preliminari alla formazione del Rendiconto dell'esercizio precedente vi è anche quella riguardante la parificazione da parte del responsabile del Servizio Finanziario del conto che il Tesoriere rende al Comune sulla propria gestione di cassa;

VISTO il conto del Tesoriere 2025 relativo alle movimentazioni di cassa dell'anno 2025, che presenta le seguenti risultanze contabili:

FONDO CASSA INIZIALE 01.01.2025	€ 288.486,00
RISCOSSIONI	€ 2.672.389,35
PAGAMENTI	€ 2.333.467,75
FONDO CASSA FINALE 31.12.2025	€ 627.407,60

PROCEDUTO alla verifica dei fondi esistenti incassa e all'esame dei registri e dei documenti contabili, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento, dalla quale si evince l'esatta corrispondenza con i dati e i valori contenuti nel consuntivo;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art.184 del TUEL

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **La parificazione** dei conti di gestione resi dagli Agenti Contabili indicati nelle premesse e depositati agli atti dell'Ufficio Ragioneria;
2. **Di dare atto** che le risultanze dei conti corrispondono con le scritture contabili dell'Ente, e di procedere pertanto alla parificazione dei medesimi conti;
3. **Di dare atto** dell'esatta corrispondenza dei documenti contabili risultanti dal Conto del Tesoriere con quelli presenti nella contabilità dell'ente e che saranno trasmessi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti tramite la procedura SIRECO;
4. **Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **Che** il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. *Simone MARCHEGIANI*

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato